



CITTA' DI MANFREDONIA (PROVINCIA DI FOGGIA)

PROT. N. ...6518

REG. ORD. N. ...19

IL SINDACO

Premesso che :

- Cortile Colomba per le caratteristiche tecniche non sopporta carichi veicolari, e per la sua larghezza non consente manovre a nessun tipo di veicolo.
- E' abitudine di molti automobilisti parchare il proprio veicolo nel cortile, pregiudicando ulteriormente lo stato dei luoghi.

Vista la nota del 4° Settore Polizia locale e Amministrativa n. 5653/03 del 04.11.03.

Vista la nota del 6° Settore – Manutenzione e Ambiente n. 5653/03 del 04.02.2004.

Ritenuta fondata la richiesta.

Sentito il parere del Comando Polizia Municipale.

Considerato che vi è stato uno sprofondamento della sede stradale del cortile à causa della sosta di alcuni autoveicoli, arrecando danno a persone ed al sistema idrico e fognario.

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti che garantiscano sufficientemente la sicurezza dei pedoni.

Visti gli artt.5 c.3, 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

ORDINA


- E' vietato l'accesso e la circolazione di tutti i veicoli in Cortile Colomba.**

b. L'installazione di paletto parapetonale all'ingresso del Cortile Colomba – art. 42 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Il Servizio Manutenzione dell' U.T.C. è incaricato di predisporre ed apporre la relativa segnaletica prescritta dal vigente Codice della Strada.

La Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza

Dalla sede municipale, li **11 FEB. 2004**



IL SINDACO
(Avv. Francesco Paolo Campo)

